

REDDITO IMPRESA E IRAP

Le società di partecipazione non finanziaria: definizione e regole fiscali applicabili

di Federica Furlani



L'[articolo 162-bis, comma 1, lett. c\), Tuir](#), introdotto dall'[articolo 12 D.Lgs. 142/2018](#), attuativo della **Direttiva 2016/1164/UE**, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, definisce le **società di partecipazione non finanziaria e assimilati** come:

- i soggetti che **esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari**;
- i soggetti che, pur non detenendo necessariamente partecipazioni, svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui all'[articolo 3, comma 2, D.M. 2.4.2015 n. 53](#) (es. finanziamenti, rilascio di garanzie ecc.), se inclusi in un gruppo di soggetti che svolgono prevalentemente attività di tipo industriali e commerciale.

Per le società di partecipazione non finanziaria, definite comunemente come *Holding* industriali, l'esercizio in via prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste quando, in **base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso**, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in questi soggetti e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi (tipicamente, i crediti finanziari), unitariamente considerati, è **superiore al 50% dell'attivo patrimoniale**.

Valore delle partecipazioni in imprese non finanziarie e elementi patrimoniali correlati